

proposta di legge n. 126

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 25 luglio 2011

NORME IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge persegue l'obiettivo di dare attuazione, nella Regione Marche, alla direttiva comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici.

L'aumento della spesa per l'approvvigionamento energetico e la crescente consapevolezza del pesante impatto sull'ambiente delle politiche energetiche adottate finora hanno sollecitato l'attenzione riguardo al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti rinnovabili. In particolare si è focalizzata l'attenzione sulle prestazioni energetiche degli edifici, residenziali e del settore terziario, che ha portato all'emanazione, da parte dell'Unione Europea, della sopracitata direttiva, con lo scopo di affrontare in modo globale il contenimento dei consumi energetici.

La direttiva comunitaria in questione è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. 192/2005, che ha dettato regole e criteri generali in materia, al quale, nel 2009, sono seguiti un regolamento di attuazione (D.P.R. 59/2009) e le linee guida nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2009).

La Regione Marche, sulla base della competenza legislativa concorrente in materia energetica e sulla scia di quanto già avvenuto in altre regioni, intende, con la presente proposta di legge, individuare gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti, introducendo l'obbligo della certificazione.

La proposta consta complessivamente di nove articoli.

L'articolo 1 detta le finalità e l'ambito di intervento della legge, nel solco di quanto sopra esposto.

L'articolo 2, in particolare, stabilisce che i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, da applicare alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi, devono essere fissati con regolamento della Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. Tali requisiti trovano un'applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, ristrutturazione integrale di edifici con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, ed un'applicazione limitata negli altri casi.

L'articolo 3 prevede che i requisiti minimi obbligatori richiamati all'articolo 2 si applicano agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia presentata richiesta di rilascio del permesso di costruzione, denuncia di inizio attività o segnalazio-

ne certificata di inizio attività, secondo la legislazione vigente. Il rispetto dei requisiti minimi è obbligatorio anche per le opere e gli interventi, non subordinati a titoli abilitativi il cui progetto preliminare sia approvato a decorrere dal 1° gennaio 2012. L'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica è altresì obbligatorio nel caso di attività edilizia libera, i cui lavori siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L'articolo 4 della proposta di legge dispone che gli edifici, al termine dei lavori e a cura del costruttore, devono essere dotati di un attestato di certificazione energetica rilasciato da un soggetto accreditato. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso, o di locazione, di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di tale attestato, esso è allegato all'atto di trasferimento o di locazione. L'attestato di certificazione ha una validità temporale massima di dieci anni ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica sensibilmente la prestazione energetica dell'edificio.

I successivi articoli 5 e 6 dell'intervento normativo in esame riguardano, rispettivamente, il sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, e le caratteristiche dei soggetti medesimi. L'articolo 5, in particolare, stabilisce che la Giunta regionale provvede, sentita la commissione assembleare competente, ad individuare l'organismo regionale di accreditamento, a definire la tariffa per l'accesso al sistema e ad approvare la procedura di accreditamento, che ha durata limitata a tre anni e può essere rinnovato. Presso la Regione, inoltre, ai sensi dell'articolo 6 è istituito l'elenco dei soggetti certificatori accreditati, al quale sono iscritti i tecnici che risultano iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e sono abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nonché i soggetti in possesso di appositi titoli di studio tecnico-scientifici, individuati dalla Giunta regionale, e che abbiano conseguito l'attestato di partecipazione ad apposito corso regionale.

La Regione promuove, altresì, (articolo 7) la costituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, al quale vengono trasmessi dati sia da parte dei Comuni sia da parte delle imprese di distribuzione dell'energia. Inoltre promuove, tra l'altro, attività di ricerca per lo sviluppo di edifici ad alta efficienza energetica, lo sviluppo e la qualificazione di diagnosi energetiche, campagne di sensibilizzazione e orientamento degli utenti finali riguardo alle tecnologie e alle modalità per la riduzione dei consumi energetici, favorisce

programmi di formazione degli operatori pubblici e privati preposti alla progettazione, installazione, manutenzione, controllo e certificazione di edifici e impianti, promuove intese con gli enti locali, le associazioni e gli ordini professionali

per il perseguimento delle finalità della legge (articolo 8).

L'articolo 9, da ultimo, reca la disposizione finanziaria.

Art. 1

(Finalità e ambito di intervento)

1. La Regione Marche, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, con la presente legge disciplina, in particolare:

- a) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati ;
- b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti ;
- c) il rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;
- d) il sistema di accreditamento degli operatori preposti alla certificazione energetica degli edifici;
- e) il sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti;
- f) le misure di sostegno e di promozione finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti.

2. Per assicurare la omogenea applicazione delle disposizioni della presente legge, per promuovere il diffuso accesso ai servizi di efficienza energetica, per favorire la più ampia informazione dei cittadini, nonché la formazione e l'aggiornamento degli operatori pubblici e privati in ordine agli interventi di risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili più efficaci sotto il profilo costi/benefici, la Regione promuove forme di collaborazione con le Province, i Comuni, le Università e gli istituti di ricerca, le associazioni dei consumatori, dei proprietari e degli inquilini, le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli operatori del processo edilizio.

Art. 2

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici)

1. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 3 del d.lgs. 192/2005, i requisiti minimi di

prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici sono definiti con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione assembleare competente. Essi si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi, con i limiti e le modalità specificati nel medesimo regolamento, e trovano:

- a) una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20 per cento di quello dell'edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati;
- c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b), quali:
 - 1) ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell'edificio non risulti superiore al 20 per cento di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati;
 - 2) ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 metri quadrati;
 - 3) manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio;
 - 4) recupero di sottotetti per finalità d'uso;
 - 5) nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti;
 - 6) sostituzione di generatori di calore.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati, altresì, i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi energetici nella climatizzazione estiva e per l'illuminazione degli ambienti, nonché i requisiti generali di ecosostenibilità.

Art. 3

(Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti)

1. Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori richiamati all'articolo 2 e le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di cui

all'articolo 2, comma 1 per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia presentata richiesta di rilascio del permesso di costruzione, denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività, secondo la legislazione vigente.

2. Il rispetto dei requisiti minimi è obbligatorio anche per le opere e gli interventi, non subordinati a titoli abilitativi il cui progetto preliminare sia approvato a decorrere dal 1° gennaio 2012.

3. L'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica è altresì obbligatorio nel caso di attività edilizia libera, i cui lavori siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

4. I Comuni, nell'ambito dell'attività di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono tenuti a recepire i valori dei requisiti minimi energetici, previsti dal regolamento di cui all'articolo 2.

5. A corredo del progetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2, il progettista abilitato predispone una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), secondo lo schema di cui all'articolo 8, comma 1, d.lgs. n. 192/05. Il progettista abilitato assevera la conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica ai requisiti minimi.

6. Alla richiesta di agibilità è allegata la relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico e l'attestato di certificazione energetica.

Art. 4

(Certificazione energetica degli edifici)

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) sono dotati, al termine dei lavori e a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto accreditato.

2. L'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni regionali, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti.

3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1 e 2, detto attestato è allegato all'atto di trasferimento in copia originale o in copia autenticata.

4. Nel caso di locazione di interi immobili o unità immobiliari già dotati di attestato di certifi-

cazione energetica, lo stesso è consegnato dal proprietario in copia conforme all'originale.

5. L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica nei termini seguenti:

- a) interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25 per cento della superficie esterna dell'immobile;
- b) interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
- c) ad ogni intervento di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.

6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

7. Il soggetto accreditato deve trasmettere l'attestato di certificazione energetica, entro quindici giorni dalla sua compilazione, all'organismo regionale di accreditamento di cui all'articolo 5.

8. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

9. La stipula o il rinnovo di contratti relativi alla gestione di edifici o impianti energetici, ovvero relativi alla realizzazione di programmi di miglioramento dell'efficienza energetica anche attraverso il ricorso a società di servizi energetici, contratti di rendimento energetico, finanziamento tramite terzi, di cui alla direttiva 2006/32/CE, riferiti ad edifici pubblici o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, sono subordinati alla predisposizione, a cura dell'aggiudicatario, dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale. L'attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato, senza

oneri a carico del committente, entro i centottanta giorni successivi alla realizzazione di qualunque intervento che comporti la modifica del rendimento energetico dell'edificio, dell'unità immobiliare o degli impianti, sia che tali interventi siano realizzati dal committente che dall'aggiudicatario.

Art. 5

(Sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare e tenuto conto della normativa nazionale in materia, provvede:

- a) ad individuare l'organismo regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, dotato di adeguate competenze tecniche e capacità operative;
- b) a definire la tariffa per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati;
- c) ad approvare la procedura di accreditamento di cui al comma 2, lettera a);
- d) ad adottare il sistema regionale di certificazione energetica di cui al comma 5.

2. All'organismo regionale di accreditamento competono le seguenti funzioni:

- a) attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti organizzativi dei soggetti certificatori di cui all'articolo 6, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini e dei collegi professionali di competenza per quanto riguarda i requisiti;
- b) gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori;
- c) vigilanza e controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati;
- d) gestione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati.

3. L'accREDITamento ha durata limitata a tre anni cui va seguita eventuale richiesta di riaccREDITamento. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per il riaccREDITamento.

4. L'accREDITamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

5. L'organismo regionale di accREDITamento provvede a verificare la conformità dei risultati dei servizi di certificazione, anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. I costi di tali accertamenti, qualora avvengano su richiesta, sono posti a carico dei richiedenti. Sono effettuate verifiche a campione su almeno il 5 per cento degli edifici certificati, con equa distribuzione territoriale, anche su ri-

chiesta del Comune. A tal fine la Regione promuove accordi tra il proprio organismo di accreditamento e gli enti locali, al fine di estendere in modo capillare la rete dei controlli.

Art. 6

(Soggetti certificatori accreditati)

1. Presso la Regione è istituito l'elenco dei soggetti certificatori accreditati, nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dalla legislazione statale, al quale sono iscritti:

- a) i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, risultano iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi;
- b) i soggetti in possesso di appositi titoli di studio tecnico-scientifici, individuati dalla Giunta regionale con proprio atto, e che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, abbiano conseguito l'attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione disciplinato nel medesimo atto di Giunta regionale.

2. I soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o equivalenti, conseguiti in altre regioni italiane o in stati esteri, che intendono ottenere l'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori abilitati, fanno richiesta alla Regione, che verifica l'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge.

Art. 7

(Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici)

1. La Regione promuove la costituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici volto in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative che regolano i rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni relativamente agli atti di cui al presente provvedimento, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
- b) qualificazione dei programmi e progetti di intervento in materia di uso efficiente dell'energia promossi dalla Regione e dagli enti locali, anche per consentire il riconoscimento dei benefici ottenuti e la loro conversione nelle forme previste dalla legge, quali certificati verdi, titoli di efficienza energetica o unità di emissione di CO₂;

- c) omogeneizzazione sul territorio regionale delle modalità d'intervento degli enti locali e degli organismi tecnici dagli stessi incaricati, relativamente ai compiti di vigilanza e di accertamento dell'osservanza delle norme vigenti relative al rendimento energetico degli edifici, con riferimento alle diverse fasi di progettazione, esecuzione, esercizio, controllo e manutenzione degli edifici e degli impianti in essi installati;
- d) utilizzo integrato e valorizzazione dei dati provenienti da diverse fonti conoscitive;
- e) sviluppo concorrenziale degli operatori preposti ai servizi energetici di cui alla direttiva 2006/32/CE, in ragione di una migliore conoscenza del mercato;
- f) monitoraggio dell'efficacia delle politiche pubbliche di intervento a favore del risparmio energetico.

2. I Comuni, al fine di implementare il sistema informativo regionale di cui al comma 1, provvedono a richiedere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 ter, del d.lgs. 192/2005, ai proprietari ed agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza gli elementi descrittivi essenziali del rendimento energetico degli edifici, ove i dati di interesse non siano già desumibili dalla documentazione in loro possesso.

3. Le imprese di distribuzione dell'energia rendono disponibili, alla Regione e agli enti locali, i dati in proprio possesso, in forma aggregata, utili all'allestimento del sistema informativo regionale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della direttiva 2006/32/CE e all'articolo 9, comma 3 quater, del d.lgs. 192/2005.

Art. 8

(Misure di sostegno ed incentivazione)

1. La Regione, in relazione agli obiettivi di contenimento delle emissioni di gas climalteranti e inquinanti e di risparmio energetico, uso efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili:

- a) promuove attività di ricerca applicata nonché attività sperimentali e dimostrative per lo sviluppo di edifici ad alta efficienza energetica ed ecocompatibili, anche mediante la sottoscrizione di accordi con enti ed istituti di ricerca, università, imprese del settore;
- b) promuove e diffonde lo sviluppo e la qualificazione di diagnosi energetiche e dei servizi concernenti l'efficienza degli usi finali dell'energia, in conformità alla direttiva 2006/32/CE a partire dagli edifici pubblici a più bassa efficienza;

- c) promuove ed attiva programmi di intervento per la diffusione di edifici ad alto rendimento energetico, con priorità alla riqualificazione degli edifici pubblici, assicurando che gli strumenti regionali e locali di intervento e di incentivazione siano utilizzati in modo sinergico con le risorse statali e comunitarie e che i benefici ottenuti in termini di riduzione dei consumi energetici vengano adeguatamente valorizzati anche in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- d) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali di accertamento e di verifica della osservanza delle norme vigenti in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici e di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 9 (Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici);
- e) promuove campagne di sensibilizzazione e orientamento degli utenti finali riguardo alle tecnologie e alle modalità per ridurre i consumi di energia degli edifici e le emissioni inquinanti legate agli impianti energetici in essi installati;
- f) favorisce programmi di formazione degli operatori pubblici e privati preposti alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione, controllo e certificazione di edifici e impianti;
- g) promuove la revisione degli strumenti regolamentari vigenti per garantire l'accesso a procedure semplificate di autorizzazione e abilitazione riferite ad interventi di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- h) promuove la conclusione di accordi volontari e la formulazione di contratti modello per la diffusione dei servizi energetici e degli altri strumenti per il risparmio energetico di cui alla direttiva 2006/32/CE;
- i) promuove intese e accordi con gli istituti bancari e finanziari per il finanziamento degli interventi di risparmio energetico, garantendo l'offerta ai clienti finali di servizi energetici competitivi, anche ad integrazione degli strumenti pubblici di finanziamento e di incentivazione;
- j) promuove l'accesso ad informazioni utili agli utenti finali, anche attraverso le agenzie territoriali per l'energia e l'allestimento di un sito internet, da cui poter ottenere suggerimenti sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di utenze energetiche, specifiche prestazionali di apparecchiature e impianti che utilizzano energia.

2. La Regione promuove intese con gli enti locali, associazioni e ordini professionali, per il perseguimento delle finalità della presente legge, con particolare riferimento alla promozione di programmi di formazione dei tecnici, alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, all'allestimento di progetti di riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale a partire dagli edifici pubblici, alla valutazione dell'impatto sugli intenti finali dell'attuazione del presente atto in termini di adempimenti burocratici, oneri, fruibilità e diffusione territoriale omogenea dei servizi resi.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2012, è stabilita con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 4.26.03 a carico del capitolo che la Giunta Regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).